



COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

C.F. 81000610808 - P.IVA 00710370800

Tel. 0964.323000 - Fax 0964.323009

URL: www.comune.agnana.rc.it

Prot. n. 1115 del 25/03/2020

Ordinanza n. 14/ 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente con disposizioni relative all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell'igiene pubblica ed alla conduzione dei cani.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, e può porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia, posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che, ai sensi della vigente normativa, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico - sanitario derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario al fine di osteggiare l'atteggiamento, incivile, di alcuni proprietari di cani, più volte segnalato da cittadini;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e ss.mm.;
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;

VISTO il D.L. 14/20-02-2017 convertito in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o negli appositi cestini, se presenti, per la raccolta dei rifiuti installati lungo le vie comunali e nei giardini.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81, a meno che il fatto non costituisca più grave reato.

AVVERTE

- Che per i trasgressori della presente ordinanza è fissata una sanzione amministrativa nella misura massima di € 500.00 da pagare al Comune di Agnana Calabria (RC), come previsto dall'art. 10 della Legge 24/11/1981/, n. 689 e s.m.i.;
- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Gli organi di Polizia preposti alla Vigilanza e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 25/03/2020



IL SINDACO
Giuseppe LUPIS